RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 26

Gli attuali personali dei ruoli di gruppo B dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione e quelli di gruppo C della stessa Amministrazione saranno collocati rispettivamente nei ruoli di cui alle tabelle B e C dell'allegato V alla presente legge, in base all'anzianita' di grado; a parita' di anzianita' di grado l'ordine di collocamento nei nuovi ruoli sara' stabilito secondo le norme di cui all'articolo 8 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Le nomine da conferire in base ai concorsi previsti dall'art. 19 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, per la copertura dei posti del soppresso ruolo di gruppo B dei periti tecnici e dei periti elettrotecnici delle imposte di fabbricazione, gia' espletati o in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno effettuate nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo B di cui alla tabella B dello stesso allegato V.

Ai sensi dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 962, non oltre 30 posti di grado 9°, 15 di grado 10° e 15 di grado 11°, del ruolo di gruppo B di cui alla medesima tabella B. potranno essere conferiti mediante concorsi per esami riservati agli impiegati dei ruoli di gruppo C delle Amministrazioni dello Stato che rivestano almeno lo stesso grado e siano in possesso:

a) quelli provenienti dai soppressi ruoli di gruppo C dei tecnici ed elettrotecnici delle imposte di fabbricazione, del diploma di licenza di un istituto medio di 2° grado o di titolo equipollente;

b) quelli appartenenti ai ruoli di gruppo C delle altre Amministrazioni dello Stato, del diploma di perito industriale capo tecnico ad indirizzo specializzato per meccanici ed elettricisti rilasciato dalla Sezione industriale di un Istituto tecnico del Regno, o del corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, esclusi i titoli equipollenti.

Ai posti del grado 11° potranno, tuttavia, concorrere anche gli impiegati del grado 12° provenienti dai soppressi ruoli di gruppo C «tecnici ed elettrotecnici» in possesso del titolo di studio di cui alla lettera al del precedente comma, nonche' gli impiegati dello stesso grado 12° appartenenti ai ruoli di gruppo C delle atre Amministrazioni dello Stato, forniti del titolo di studio di cui alla lettera b).

Il quinto dei posti messi a concorso per ciascuno dei gradi 10° e 11° e' riservato agli eventuali idonei del concorso al grado rispettivamente superiore. Detti idonei saranno

collocati neil grado inferiore a quello per il quale hanno concorso, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, immediatamente prima dei vincitori del concorso allo stesso grado inferiore.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria
Estremi	Legge 25 gennaio 1940, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-del-personale-dell-amministrazione-finanziaria/art-26/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it